



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.130/2015 DEL 09/12/2015

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - liquidazione spese di giudizio relativo al contenzioso per la concessione del premio di primo insediamento ai sensi della Misura 4.4 del POR Puglia 2000-2006. Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 848/2015.



RELAZIONE

SDL/AGR/2015/00

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73, lettera a) dispone che: "Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;"

" Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza emessa dal Consiglio di Stato in un giudizio promosso da un'azienda agricola nei confronti della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

La ditta De Palma Michelangelo, rappresentata dall'Avv. Giovanni Franzese presso il quale ha eletto il proprio domicilio, ha impugnato dinanzi al TAR Puglia – sede di Bari gli atti con i quali la Regione Puglia lo aveva escluso dalle Misure a favore dei "giovani agricoltori" ai sensi del Reg. (CE) 1257/1999 e di cui al POR Puglia 2000-2006 Misura 4.4 "Insediamento giovani in agricoltura". Più specificatamente, la Misura 4.4 del POR Puglia prevedeva la concessione di un premio unico – pari a 25.000,00 euro – per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola, da erogare all'esito della procedura indetta con il bando per la presentazione delle domande, approvato con determinazione dirigenziale n. 510 del 03 agosto 2001. In particolare, la domanda presentata dal Sig. De Palma veniva inserita tra quelle non ammesse al contributo per mancata registrazione dei contratti di affitto agrario da questo presentati al fine di comprovare il possesso dei terreni. A seguito giudizio, il TAR Puglia – Bari, Sez. III con sentenza n. 91/2004 ha dichiarato irricevibile il ricorso perché notificato il sessantunesimo giorno dalla conoscenza degli atti impugnati. Il Sig. De Palma ha proposto appello avverso la precitata sentenza dinanzi al Consiglio di Stato. Con sentenza n. 848/2015 l'Autorità Giudicante ha accolto l'appello e, per l'effetto, ha annullato gli atti di esclusione del Sig. De Palma dal premio di primo insediamento previsto dalla Misura 4.4 del POR Puglia 2000-2006. Con la medesima sentenza il Consiglio di Stato ha condannato la Regione Puglia a rifondere al Sig. De Palma le spese del doppio grado di giudizio, complessivamente liquidate in € 6.000,00 oltre agli accessori di legge.

L'avv. Giovanni Franzese con l'atto stragiudiziale di significazione e diffida, acquisito agli atti con prot. AOO_030 – 14/05/2015 n. 37825, ha diffidato la Regione Puglia, in nome e per conto del Sig. De Palma, a dare esecuzione alla sentenza e, pertanto, ad inserire il ricorrente nella graduatoria dei soggetti ammessi ai benefici con ogni ulteriore, consequenziale determinazione e/o adempimento ed a liquidare le spese legali.

A seguito di quanto disposto dal Consiglio di Stato, è stata avviata la procedura per verificare il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per poter inserire in graduatoria il Sig. De Palma. Tuttavia, per poter dare piena e completa esecuzione alla sentenza si deve anche procedere con la liquidazione delle spese legali in favore del ricorrente.

Dott. Giuseppe D'ONGHIA

L'ASSESSORE
Dott. Leonardo Di Gioia



Legge Regionale _____ 2015, n. _____
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 848/2015.

Art. 1
(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante da sentenza del Consiglio di Stato n. 848/2015 depositata in segreteria il 23/02/2015 dell'importo complessivo di € 8.754,72 =, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Art. 2
(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio corrente come segue:
le somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, e le spese procedurali e legali troveranno copertura negli stanziamenti dei competenti capitoli:

Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" € 8.754,72

